



Comune di Livorno Ferraris

Provincia di Vercelli

Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici e patrimoniali, nonché del patrocinio comunale, ad enti, associazioni, comitati e altri organismi privi di scopo di lucro, nonché a singoli cittadini meritevoli

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 26/09/2013
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 29/12/2014
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 09/04/2018

INDICE

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Criteri
- Art. 3 – Indirizzi
- Art. 4 – Tipologia di contributi
- Art. 5 – Patrocinio
- Art. 6 – Istanza e provvedimento
- Art. 7 – Uso di strutture
- Art. 8 – Contributi ordinari
- Art. 9 – Contributi straordinari
- Art. 10 – Erogazione e rendicontazione dei contributi
- Art.11 – Contributi straordinari a favore di singoli cittadini meritevoli e borse di studio
- Art.12 – Responsabile del procedimento amministrativo
- Art 13 – Entrata in vigore

ARTICOLO 1 FINALITA'

1. Il Comune di Livorno Ferraris, al fine di incentivare l'azione di promozione e diffusione, della storia, della solidarietà, della cultura, dell'attività turistica, dell'attività dilettantistica sportiva e dell'impiego del tempo libero di Associazioni, Istituzioni, Istituzioni scolastiche pubbliche e private, Comitati regolarmente costituiti, Enti religiosi ed organizzazioni socio-scolastiche, Associazioni di categoria, concede alle medesime contributi finanziari, sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le norme e modalità stabilite dal presente regolamento, in ottemperanza dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e nel limite degli importi specifici stanziati annualmente nel proprio Bilancio.

2. Le Associazioni di cui al comma 1 del presente articolo, per poter accedere ai contributi finanziari ordinari, dovranno essere iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni, che sarà istituito dopo l'approvazione del presente Regolamento. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni di cui sopra non è richiesta per le Istituzioni e Organizzazioni scolastiche, per le Istituzioni e Organizzazioni religiose e per le Associazioni di categoria o professionali.

ARTICOLO 2 CRITERI

1. Gli interventi contributivi di cui al precedente articolo sono assegnati:

- privilegiando comunque le iniziative che, previo assenso dell'Amministrazione comunale, saranno realizzate con il patrocinio o con il diretto coinvolgimento della stessa o facciano parte del programma sociale, culturale e sportivo, annuale, dell'Amministrazione comunale;
- tenendo presente l'utenza destinataria dell'iniziativa, il grado in cui l'attività svolta persegue interessi di carattere generale con particolare riferimento a valori di solidarietà, gli obiettivi che l'Associazione intende perseguire e se la stessa gode anche di altre forme di finanziamento;
- favorendo la continuità di iniziative precedentemente realizzate con successo.

2. L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono comunque stabilite anche in riferimento:

- 1) al sostegno di altri enti pubblici o privati;
- 2) al contributo richiesto rispetto al conto complessivo dell'iniziativa;
- 3) alla capacità di apporto di mezzi economici propri del richiedente.

3. I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad iniziative ed opere singole o a programmi di interventi o attività, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali e culturali, entro i limiti delle previsioni di bilancio.

ARTICOLO 3 INDIRIZZI

1. Al fine di conseguire gli scopi previsti dal presente regolamento, l'Amministrazione comunale di Livorno Ferraris assegna contributi, sovvenzioni e vantaggi economici in favore dei soggetti indicati all'art. 1), privilegiando quelli che operano, preferibilmente in unione ed in coordinamento fra di loro, per:

- a) illustrare, divulgare e conoscere il patrimonio naturale, artistico, culturale del territorio di Livorno Ferraris;
- b) promuovere attività ed iniziative rivolte all'aggiornamento culturale dei giovani su problemi e tematiche di attualità nel campo etico, civico, sociale, economico, pedagogico, ambientale e della solidarietà;

- c) promuovere attività culturali, didattiche, educative o sociali di supporto alle famiglie con figli in età scolare, in ambito scolastico o para-scolastico;
- d) stampare atti, studi e pubblicazioni varie riguardanti attività, temi e problemi indicati nei numeri precedenti;
- e) incentivare l'associazionismo giovanile a scopo formativo, aggregativo, artistico, musicale e teatrale, cinematografico e audiovisivo;
- f) conservare e sostenere le tradizioni delle attività locali di formazione musicale nel settore bandistico e corale;
- g) sviluppare manifestazioni storiche, culturali, sportive, turistiche, folkloristiche e ricreative di largo interesse popolare, a condizione che si svolgano nell'ambito del territorio comunale;
- h) incentivare le attività commerciali attraverso attività sociali, culturali o sportive;
- i) sostenere l'organizzazione e svolgimento di corsi per la incentivazione e diffusione della pratica sportiva di massa;
- j) promuovere attività culturali, ricreative, sociali, assistenziali o formative a favore della popolazione anziana o delle fasce deboli della popolazione.

ARTICOLO 4 TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI

1. L'Amministrazione comunale può intervenire per concedere:
 - a. il patrocinio comunale;
 - b. l'uso gratuito di strutture immobiliari, mobiliari, e/o approntamento di strutture occasionali ed accessorie;
 - c. contributi in denaro, ordinari o straordinari.

ARTICOLO 5 PATROCINIO

1. Il patrocinio è l'espressione del sostegno concesso dal Comune ad iniziative pubbliche o private, per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico, ambientale ed economico della comunità locale.
2. Qualora l'iniziativa sia accolta dal Comune, il patrocinio comporta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 689, l'esenzione o la riduzione dell'imposta di pubblicità, per il solo materiale pubblicitario volto a diffonderla. Tale circostanza deve sempre risultare dal provvedimento di concessione. Con il provvedimento di concessione del patrocinio comunale può altresì essere disposta l'esenzione dall'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche – TOSAP – o del relativo canone sostitutivo – COSAP - nonché della tassa rifiuti, comunque denominata sulla base della normativa vigente. Anche tali esenzioni debbono risultare espressamente dal provvedimento di concessione del patrocinio. In mancanza di tale espressa previsione, i tributi e canoni sopra nominati si applicano normalmente al soggetto organizzatore della manifestazione.
3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.
4. La concessione del patrocinio può accompagnarsi alla concessione di vantaggi economici o patrimoniali di altro tipo, quali quelli previsti nel presente regolamento, nei casi ed alle condizioni di volta in volta stabilite. La concessione del patrocinio compete alla Giunta comunale.
5. In particolare, la concessione del patrocinio del Comune può comportare, oltre a quanto previsto al comma 2:
 - a) la concessione gratuita di locali o impianti di proprietà del Comune;
 - b) affissione gratuita delle locandine prodotte dal richiedente il patrocinio, previamente vistate per il contenuto dal Comune, e riportanti l'intestazione "Patrocinio del COMUNE DI LIVORNO FERRARIS";

- c) prestazioni economiche per attrezzature, mezzi, ecc. (da indicare nell'istanza);
- d) uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere (è fatta salva l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche a termini di legge, salva la concessione di espressa esenzione ai sensi del comma 2).

ARTICOLO 6 ISTANZA E PROVVEDIMENTO

1. I soggetti che intendono ottenere il patrocinio devono presentare, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, una istanza corredata dal programma operativo con indicazione dei tempi e dei luoghi di realizzazione. E' comunque onere del soggetto richiedente presentare la domanda con anticipo sufficiente per rendere pubblicamente nota l'eventuale concessione del patrocinio attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.
2. L'ufficio dovrà concludere la istruttoria in tempo utile perché la Giunta Comunale possa discutere la proposta prima dello svolgimento dell'iniziativa; qualora la domanda dovesse risultare incompleta, il termine sarà sospeso dal momento dell'invio della richiesta di integrazione e riprenderà a decorrere dalla ricezione della documentazione mancante.
3. Il provvedimento autorizzativo sarà emanato dalla giunta prima dello svolgimento dell'iniziativa, salvo quanto stabilito in tema di sospensione del provvedimento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 7 USO DI STRUTTURE

1. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, potrà concedere gratuitamente, a soggetti che rientrano nella fattispecie dell'art. 1 del presente regolamento, la cui attività non abbia scopo di lucro, e per iniziative aventi finalità non commerciali, l'uso di strutture immobiliari o mobiliari di proprietà del Comune e/o l'approntamento di strutture occasionali ed accessorie (service, fotocopiatrice, fax, ecc.), con onere a carico del Comune.
2. Le concessioni di cui sopra potranno comportare l'utilizzo del personale comunale, salvo che per la custodia delle attrezzature in locali non comunali.

ARTICOLO 8 CONTRIBUTI ORDINARI

1. Le associazioni e gli altri organismi di cui all'articolo 1, comma 1, iscritti nell'Albo Comunale delle Associazioni, possono chiedere al Comune contributi ordinari per lo svolgimento del loro programma annuale di attività, iniziative e manifestazioni, esplicitando i motivi della richiesta e fornendo gli elementi utili all'esame dell'istanza.
2. I contributi ordinari possono essere concessi nella misura massima del 90% della spesa totale ritenuta ammissibile, dedotte le eventuali entrate prodotte dalle iniziative stesse. La concessione di un contributo ordinario presuppone il riconoscimento, da parte dell'amministrazione comunale, dell'interesse pubblico delle attività complessivamente svolte dall'organismo richiedente. Possono pertanto essere coperte anche le spese generali di amministrazione necessarie per sostenere l'attività dell'associazione o dell'organismo (es. spese di affitto locali, utenze, personale, etc.), nella misura massima del **30%** del loro ammontare. L'associazione o l'organismo destinatario di contributi ordinari non può richiedere, nel medesimo esercizio, contributi straordinari se non per attività straordinarie, non previste nel proprio programma di attività annuali in origine

presentato all'amministrazione, ovvero per spese di investimento parimenti straordinarie e non previste.

3. Le istanze devono pervenire, sottoscritte dal legale rappresentante, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, e devono essere corredate da:

A) relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare, specificando:

a) a quale categoria di persone sono rivolti i programmi e fasce di età delle persone interessate;

b) il periodo e la durata di svolgimento;

c) quantificazione presunta del numero dei partecipanti;

B) atto costitutivo o statuto dell'ente o associazione, ove non già in possesso del Comune;

C) ultimo bilancio di previsione approvato e ultimo rendiconto di esercizio approvato;

D) piano finanziario preventivo di dettaglio delle entrate e delle uscite relative a ciascun programma di cui alla lettera A), e quantificazione del contributo richiesto;

E) dati anagrafici del soggetto abilitato a quietanzare e atto di nomina o di conferimento dei relativi poteri;

F) numero di codice fiscale dell'associazione o ente;

G) dichiarazione di non appartenenza ad articolazioni politiche ai sensi della Legge n. 659/1981;

H) dichiarazione relativa ai vantaggi di natura economica di qualsiasi genere eventualmente richiesti ad altri soggetti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività;

I) dichiarazione, resa sotto la personale responsabilità del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.

4. L'ufficio competente potrà inoltre chiedere ogni altra notizia o documentazione utile ai fini della determinazione dell'intervento comunale.

5. Entro il 15 gennaio di ogni anno dovrà essere pubblicato il manifesto-avviso per l'assegnazione dei contributi per l'anno corrente. L'ufficio dovrà concludere l'istruttoria delle singole istanze entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione, se completa; qualora la stessa dovesse essere incompleta, il termine verrà sospeso dal momento dell'invio della richiesta di integrazione e riprenderà a decorrere dalla ricezione della documentazione. Il programma annuale di riparto fra le diverse attività è predisposto a cura dell'Assessorato al ramo entro il 31 marzo di ogni anno e approvato dalla Giunta Comunale.

6. Il Comune e le associazioni e gli organismi di cui all'articolo 1, per sostenere attività di interesse generale ricadenti nelle previsioni di cui all'articolo 3, possono altresì stipulare apposite convenzioni, anche di durata pluriennale, che possono prevedere a favore dei soggetti stipulanti la concessione di contributi ordinari a carico del bilancio comunale, in alternativa o in aggiunta ad altri benefici di cui al presente regolamento. Le convenzioni disciplinano la quantità del contributo concesso, le attività che il soggetto convenzionato si impegna a svolgere a diretto favore della collettività e le modalità di rendicontazione delle attività svolte e dei contributi così assegnati. I soggetti convenzionati non possono presentare ulteriore domanda di concessione di contributi ordinari ai sensi dei primi cinque commi del presente articolo, e possono presentare domanda di concessione di contributi straordinari alle sole condizioni di cui all'articolo 9, comma 2, per attività straordinarie non previste dalla convenzione stessa ovvero per spese di investimento parimenti non previste dalla convenzione.

ARTICOLO 9

CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. In casi particolari, adeguatamente motivati, la Giunta Comunale può concedere, nella misura massima del 100% della spesa ritenuta ammissibile dedotte le eventuali entrate, a soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Regolamento, anche se non iscritti nell'Albo Comunale delle Associazioni, contributi straordinari finalizzati allo svolgimento

di iniziative o manifestazioni di specifico interesse comunale, o sovra-comunale. Allo stesso scopo potranno altresì essere concesse le altre provvidenze previste nel presente regolamento agli articoli 5 e 7.

2. Al fine di determinare il contributo, il soggetto richiedente dovrà comunicare i dati di cui alle lettere A), B), D), E), F), G), H) e I) dell'articolo 8, comma 3, relativamente all'iniziativa per la quale si richiede il contributo.

3. Per quanto concerne l'istruttoria e i termini per la conclusione del procedimento, l'ufficio dovrà concludere l'istruttoria delle singole istanze entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione, se completa; qualora la stessa dovesse essere incompleta, il termine verrà sospeso dal momento dell'invio della richiesta di integrazione e riprenderà a decorrere dalla ricezione della documentazione.

ARTICOLO 10

EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi in denaro potranno essere erogati con le seguenti tempistiche:

- a. per intero a seguito dell'approvazione;
- b. per il 50% prima dell'iniziativa e per il 50% a rendicontazione avvenuta;
- c. a rendicontazione avvenuta.

2. La modalità dell'erogazione verrà riportata nella delibera di Giunta che concede il contributo stesso. Di norma, la modalità di cui al comma 1, lettera a), è seguita per i contributi ordinari, mentre le modalità di cui al comma 1, lettere b) e c) sono seguite per i contributi straordinari.

3. La liquidazione dei contributi ordinari e straordinari è comunque disposta con determinazione del Responsabile dell'Ufficio competente per materia.

4. I contributi ordinari erogati ai sensi dei commi da 1 a 5 dell'articolo 8 sono soggetti a specifica rendicontazione annuale a consuntivo. In particolare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione, le associazioni o gli organismi beneficiari dovranno produrre:

- A) rendiconto di esercizio approvato, relativo all'anno di ottenimento del contributo;
- B) piano finanziario consuntivo di dettaglio delle entrate e delle uscite relative a ciascun programma contenuto nella relazione illustrativa di cui al comma 3, lettera A);
- C) nel solo caso in cui il rendiconto di cui alla lettera A) si sia chiuso in attivo, bilancio di previsione dell'anno corrente.

A richiesta dell'ufficio competente, che dovrà pervenire entro 30 giorni dalla presentazione dei documenti sopra indicati, le associazioni o gli organismi beneficiari dovranno produrre altresì le fatture o gli altri documenti giustificativi delle spese sostenute e rendicontate.

5. A seguito della presentazione della rendicontazione di cui al precedente comma, i contributi ordinari possono essere in parte o in tutto revocati dalla Giunta Comunale, con onere per il beneficiario di restituire le maggiori somme percepite, qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) uno o più programmi contenuti nella relazione illustrativa di cui al comma 3, lettera A), e finanziati dall'amministrazione, non siano stati svolti;
- b) il saldo tra entrate e spese rendicontate, relativo al complesso dei programmi contenuti nella relazione illustrativa di cui al comma 3, lettera A), e finanziati dall'amministrazione, sia maggiore di quanto preventivato – in tal caso il contributo concesso viene proporzionalmente ridotto;
- c) il rendiconto di esercizio abbia chiuso in attivo, al netto delle riserve obbligatorie e di quanto riportato in entrata nel bilancio dell'anno successivo – in tal caso il contributo concesso viene ridotto in misura tale da comportare la chiusura in pareggio del rendiconto relativo all'esercizio in cui è intervenuto il finanziamento;
- d) il bilancio di esercizio dell'anno successivo a quello in cui è intervenuto il finanziamento chiuda in attivo, ove tra le entrate sia riportato un residuo proveniente

dall'anno in cui è intervenuto il finanziamento – in tal caso il contributo concesso viene ridotto in misura tale da comportare la chiusura in pareggio del bilancio di esercizio dell'anno successivo a quello in cui è intervenuto il finanziamento;

e) la documentazione presentata a giustificazione delle spese sostenute non dia riscontro ai programmi finanziati, alla domanda a suo tempo presentata o alla relativa rendicontazione;

f) non venga presentata la documentazione prescritta per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute;

g) sia stato sostanzialmente modificato il programma delle iniziative svolte rispetto a quanto presentato.

In questo ultimo caso, se ritiene sussistente l'interesse pubblico delle iniziative comunque svolte, la Giunta può confermare ovvero ridurre il contributo stabilito inizialmente.

6. I contributi ordinari previsti dalle convenzioni di cui all'articolo 8, comma 6, sono rendicontati secondo le modalità previste dalle stesse convenzioni.

7. I contributi straordinari sono soggetti a specifica rendicontazione a consuntivo. In particolare, entro 60 giorni dal termine di conclusione dell'iniziativa previsto nella domanda di erogazione, le associazioni o gli organismi beneficiari dovranno produrre il piano finanziario consuntivo di dettaglio delle entrate e delle uscite relative all'iniziativa finanziata. A richiesta dell'ufficio competente, che dovrà pervenire entro 30 giorni dalla presentazione del documento sopra indicato, le associazioni o gli organismi beneficiari dovranno produrre altresì le fatture o gli altri documenti giustificativi delle spese sostenute e rendicontate.

8. A seguito della presentazione della rendicontazione di cui al precedente comma, i contributi straordinari possono essere in parte o in tutto revocati dalla Giunta Comunale, con onere per il beneficiario di restituire le maggiori somme percepite, qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

a) l'iniziativa finanziata dall'amministrazione non sia stata svolta;

b) il saldo tra entrate e spese rendicontate, relativo all'iniziativa finanziata dall'amministrazione, sia maggiore di quanto preventivato – in tal caso il contributo concesso viene proporzionalmente ridotto;

c) la documentazione presentata a giustificazione delle spese sostenute non dia riscontro all'iniziativa finanziata, alla domanda a suo tempo presentata o alla relativa rendicontazione;

d) non venga presentata la documentazione prescritta;

e) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa svolta rispetto a quanto presentato.

In questo ultimo caso, se ritiene sussistente l'interesse pubblico dell'iniziativa comunque svolta, la Giunta può confermare ovvero ridurre il contributo stabilito inizialmente.

ARTICOLO 11

CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI SINGOLI CITTADINI E BORSE DI STUDIO

1. Il Comune può concedere contributi straordinari a singoli cittadini residenti nel Comune di Livorno Ferraris meritevoli che siano promotori di iniziative di particolare interesse artistico, storico, sportivo e culturale in genere, quali a titolo di esempio: autori per la pubblicazioni di libri, incisioni discografiche, produzione di documenti radiotelevisivi, autori partecipanti a manifestazioni sociali, culturali in genere o artistiche di rilievo, atleti partecipanti a manifestazioni o campionati di grande rilievo sportivo, organizzatori di mostre, convegni, saggi, manifestazioni di pubblico interesse, manifestazioni di interesse sociale e di aggregazione da indire, pubblicare o svolgere nel territorio cittadino o anche al di fuori dell'ambito territoriale.

2. Gli interessati potranno in ogni periodo dell'anno presentare le loro istanze purché corredate da una relazione illustrativa dell'iniziativa e degli obiettivi che intendono raggiungere, da un piano delle entrate e delle spese, dai dati anagrafici e fiscali del richiedente o del soggetto abilitato a quietanzare. I contributi ammessi non potranno superare il 60% delle spese previste per la realizzazione della iniziativa, al netto di eventuali altre entrate, la cui liquidazione potrà avvenire dopo la presentazione di regolare rendiconto e degli originali dei giustificativi di spesa.

3. Per l'avvio dell'istruttoria e la concessione del contributo vale quanto stabilito dall'art. 6 comma 3 del presente regolamento.

4. Il Comune può altresì concedere borse di studio a studenti meritevoli residenti nel Comune di Livorno Ferraris e/o che frequentano l'Istituto comprensivo di Livorno Ferraris. In merito si rinvia all'apposito Regolamento approvato con deliberazione consiliare.

ARTICOLO 12

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Ai sensi dell'art. 5 della Legge N. 241/1990, il Responsabile dell'Ufficio competente è responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento previsto dal procedimento, salvo delega ad altro dipendente comunale assegnato all'Ufficio.

2. Il Responsabile dell'Ufficio e il nominativo dell'eventuale responsabile del procedimento dovranno essere comunicati a chiunque ne abbia interesse e ai presentatori delle singole istanze.

ARTICOLO 13

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.